

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 5 - Domanda di autorizzazione</p> <p>1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet della Città deve essere presentata al competente Ufficio comunale.</p> <p>La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.</p> <p>Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.</p> <p>Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.</p> <p>3. L'Ufficio Comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.</p> <p>4. Il diniego deve essere espresso e motivato.</p> <p>5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20</p>	<p>Articolo 5 - Domanda di autorizzazione</p> <p>1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet della Città deve essere presentata al competente Ufficio comunale.</p> <p>La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.</p> <p>Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.</p> <p>Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.</p> <p>3. L'Ufficio Comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.</p> <p>4. Il diniego deve essere espresso e motivato.</p> <p>5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20</p>

<p>della Legge 241/1990 e s.m.i..</p>	<p>della Legge 241/1990 e s.m.i.. 6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. (7).</p>
<p>Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata 1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi: a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari; b) presentazione, entro <i>sette giorni lavorativi</i> dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente; c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio; d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8; e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva; f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione. 2. Il mancato rispetto del termine di <i>sette giorni lavorativi</i> di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni. 3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b). 4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale</p>	<p>Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata 1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata. La procedura consta delle seguenti fasi: a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari; b) presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente; c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio; d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8; e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva; f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione. 2. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni. 3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b). 4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale</p>

ritiro dell'autorizzazione temporanea.	ritiro dell'autorizzazione temporanea.
<p>Articolo 10 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati</p> <p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..</p> <p>4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per parziale o omesso pagamento di una annualità; - in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. <p>5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato; - inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 12; - <i>mancato ritiro dall'autorizzazione, ovvero mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.</i> <p>6. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato,</p>	<p>Articolo 10 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati</p> <p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..</p> <p>4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per parziale o omesso pagamento di una annualità; - in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. <p>5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato; - inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 12; - mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata. <p>5 bis. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.</p>

<p>la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.</p>	<p>6. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.</p>
<p>Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone</p> <p>1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;</p> <p>b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 5 categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "B" del presente Regolamento;</p> <p>c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento;</p> <p>d) per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche sono recepite le norme contenute nell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente;</p> <p>e) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.</p>	<p>Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone</p> <p>1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;</p> <p>b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 5 categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "B" del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 5;</p> <p>c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento;</p> <p>d) per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche sono recepite le norme contenute nell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente;</p> <p>e) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.</p>
<p>Articolo 23 - Agevolazioni</p> <p>1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal</p>	<p>Articolo 23 - Agevolazioni</p> <p>1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal</p>

<p>Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;</p> <p>b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.</p> <p>2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture simili <i>per un periodo superiore a 6 mesi</i>, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.</p> <p>3. In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio.</p>	<p>Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:</p> <p>a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;</p> <p>b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.</p> <p>2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture simili, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.</p> <p>3. In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio.</p>
<p>Articolo 26 - Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone</p> <p>1. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in caso di omesso versamento del canone o di versamento tardivo oltre i 30 giorni dalle date previste si applica una penalità pari al 30% dell'intero canone dovuto;</i> - <i>in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 giorni dalle date previste si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;</i> - <i>in caso di parziale versamento la penalità applicata è pari al 30% della quota non versata.</i> 	<p>Articolo 26 - Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone</p> <p>1. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di omesso o tardivo versamento del canone oltre i 30 gg. dalle scadenze previste dall'Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto; - in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 gg. dalle scadenze previste dall'Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto; - in caso di parziale versamento si applicano le medesime penalità sulla quota non versata.
<p>NOTE (7) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così</p>	<p>NOTE (7) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così</p>

<p>quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00; 2. collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00; 3. effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00; 4. omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 5. mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00; 6. omessa voltura dell'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00; 7. inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 8. omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 500,00; 9. omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 10. inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00 	<p>quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00; 2. collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00; 3. effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00; 4. omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 5. mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 350,00; 6. omessa voltura dell'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00; 7. inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 8. omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 500,00; 9. omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 250,00; 10. inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 420,00; 11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 206,58.
<p>ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</p>	<p>ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</p>

<p>(omissis)</p> <p><u>B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</u></p> <p>(omissis)</p> <p>e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne): alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00.</p> <p>(omissis)</p> <p><u>D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso</u></p> <p>Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00. Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.</p> <p><u>E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,25.</p>	<p>(omissis)</p> <p><u>B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari</u></p> <p>(omissis)</p> <p>e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00.</p> <p>(omissis)</p> <p><u>D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso</u></p> <p>Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,60. Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.</p> <p><u>E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private</u> Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,00.</p>
<p>ALLEGATO "B"</p> <p>ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE</p>	<p>ALLEGATO "B"</p> <p>ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE</p>
<p>Inserire: <u>09757 CAI TORINO (SALITA AL) (2)</u> tra 09746 CAGNI UMBERTO (VIALE) 01 e 09768 CAIO MARIO (PIAZZALE) 03</p> <p>Inserire: <u>11099 CARANDO FRATELLI (VIA) (2)</u> tra 11088 CARAMAGNA (VIA) 04 e 11101 CARAVAGGIO (VIA) 05</p> <p>Inserire:</p>	

17754 CROSATO GIOVANNI BATTISTA (VIA) (3)

tra

17743 CROCETTA (VICOLO) 02

e

17765 CRUTO ALESSANDRO (VIA) 04

Inserire:

18579 DECIMA (STRADA) (5)

tra

18788 DE SONNAZ ETTORE (VIA) 02

e

18843 DEGO (VIA) 02

Inserire:

18876 DELPIANO DON FRANCO (PIAZZA) (2)

tra

19284 DELLEANI LORENZO (VIA) 03

e

19305 DEMARGHERITA FRANCESCO (VIA) 04

Inserire:

67265 FRAMMARTINO ANGELO (VIA) (4)

tra

22945 FRABOSA (VIA) 04

e

22963 FRANCESE (STRADA DEL) 05

Inserire:

25498 GIOVANNI PAOLO II (PIAZZA) (3)

tra

25487 GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA) 03

e

25502 GIOVANNI XXIII (PIAZZA) 04

Inserire:

28237 LANFRANCO LEOPOLDO (VIA) (3)

tra

28325 LANFRANCHI FRANCESCO (VIA) 02

e

28347 LANINO BERNARDINO (VIA) 03

Inserire:

29755 LONGO DON PIETRO (PIAZZETTA) (3)

tra

29744 LOMELLINA (VIA) 03

e

29766 LORENZINI CARLO (VIA) 04

Inserire:

34852 MONTE DEI CAPPUCCINI (PIAZZALE) (2)

tra

34287 MONTE CUCCO (CORSO) 02

e

34320 MONTE DI PIETA' (VIA) 01

Inserire:

50913 SCIREA GAETANO (VIA) (5)

tra

50904 SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA) 03

e

50922 SCLOPIS FEDERICO (CORSO) 03

Inserire:

50967 SECRETO GUIDO (PIAZZA) (4)

tra

50968 SEBASTOPOLI (CORSO) da corso Orbassano a via G. Reni dal 181 a fine e dal 190 a fine 03

e

51022 SEGANTINI GIOVANNI (VIA) 05

Inserire:

56090 TRATTATI DI ROMA (CORSO) (2)

tra

56089 TRAPANI (CORSO) 02

e

56122 TRAVERSE (STRADA DELLE) 03